



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Massimo Ferro

Andrea Zuliani

Cosmo Crolla

Luigi D'Orazio

Filippo D'Aquino

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Oggetto:

Liquidazione	
giudiziale	-
concordato	-
continuità indiretta	
- attività di impresa	
- prosecuzione	-
presupposti	

Ud.08/10/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 572/2025 R.G. proposto da:

Nicauto S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Paolo Lucchese

-ricorrente-

contro

Liquidazione Giudiziale Nicauto S.r.l. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Carbone

-controricorrente-

nonché contro

Arexons Spa in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7368/2024 depositata il 25/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.



FATTI DI CAUSA

1. NICAUTO S.r.l. in liquidazione ha proposto domanda di concordato preventivo in continuità indiretta davanti al Tribunale di Roma, in cui la continuità era costituita dalla prosecuzione di attività di locazione, con pagamento, per quanto qui rileva e per come emerge dalla sentenza impugnata, dei creditori privilegiati degradati e dei creditori chirografari con percentuali ricomprese tra il 2% e l'1%.

2. La domanda è stata dichiarata inammissibile con provvedimento del 17 luglio 2024, avendo il tribunale ritenuto che la proposta fosse di natura liquidatoria e, quindi, priva dei relativi requisiti normativi, non essendo inoltre il piano idoneo alla conservazione dei valori aziendali. Contestualmente il Tribunale ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società proponente.

3. La Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto il giudice del reclamo, in conformità al primo giudice, che non è prospettabile un concordato con continuità aziendale ove l'attività caratteristica, consistente nel commercio di ricambi di automobili, sia cessata e ove la proposta abbia ad oggetto il compimento di «operazioni immobiliari» (locazione di beni strumentali a Roma e Terni), attività che erano ricomprese nell'oggetto sociale «*ma al limitato fine del "raggiungimento degli scopi sociali"*», vale a dire il commercio di ricambi auto». Tale attività non sarebbe stata più riconducibile all'attività caratteristica della società, stante la sua cessazione, nonché stante il conferimento del godimento degli immobili locati nell'esclusivo interesse dei conduttori.

4. Propone ricorso per cassazione la società debitrice, affidato a un unico e pluriarticolato motivo, cui resiste con controricorso la curatela della liquidazione giudiziale, la quale deposita memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo si deduce «*nullità della sentenza – erroneità della sentenza per vizio di motivazione – violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art.*



118 disp. att. c.p.c., anche ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – per avere la corte omesso l'esame di punti decisivi della controversia: mancato rilevamento della violazione della direttiva (ue) 2019/1023 e degli artt. 7, 47 e 84 ccii». Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riproporre la motivazione della sentenza di primo grado senza addurre un proprio percorso argomentativo sia in punto inammissibilità della proposta di concordato, sia in punto fattibilità del concordato, sia in punto stato di insolvenza. Osserva come la continuità sarebbe fondata sulla prosecuzione dei rapporti di locazione degli immobili e di affitto dei beni strumentali, oltre che sulla cessione del magazzino.

2. Si osserva che l'oggetto sociale della società ricorrente ricomprende anche le attività immobiliari connesse con il commercio di ricambi auto, per cui la proposta concordataria sarebbe conforme all'oggetto sociale.

3. Si censura, inoltre, l'accertamento dello stato di insolvenza, non avendo il giudice del reclamo tenuto conto della documentazione in atti (bilanci e situazione economico finanziaria aggiornata).

4. Il ricorso è infondato in relazione alla dedotta nullità della motivazione. La motivazione della sentenza d'appello, per essere legittimamente redatta *per relationem* alle motivazioni del primo giudice, deve contenere un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame ed esporre un autonomo processo deliberativo che conduca all'infondatezza dei motivi del gravame (*ex multis* Cass., n. 10809/2026; Cass., n. 7267/2026; Cass., n. 28581/2025). Nella specie, la sentenza impugnata ha condiviso l'impostazione seguita dal primo giudice «secondo cui la proposta non mirava ad assicurare la continuità dell'impresa posto che il godimento degli immobili era conferito a terzi nel loro esclusivo interesse e non per la continuazione dell'attività di Nicauto srl», osservando che, rispetto alla qualificazione della proposta concordataria data dal tribunale, il reclamante non avesse «risposto neppure in questa sede avendo preso in



considerazione l'unica ipotesi del concordato in continuità indiretta», a fronte delle osservazioni del primo giudice, secondo cui non vi era né prosecuzione dell'attività caratteristica, né alcuna correlazione tra le attività economiche svolte dai terzi conduttori degli immobili della ricorrente e l'attività della debitrice. La motivazione del giudice di appello, per quanto succinta, appare comprensibile e compiuta.

5. Infondato è, inoltre, il motivo quanto alla dedotta sussistenza della continuità indiretta, ove riconducibile alla mera prosecuzione dell'attività di locazione di beni immobili. Questa Corte ha avuto occasione di affermare che la qualificazione del piano concordatario caratterizzato da continuità aziendale richiede, ove la prosecuzione dell'attività di impresa sia parziale, che la stessa debba riguardare almeno un'articolazione funzionalmente autonoma dell'attività economica precedentemente organizzata che conservi una propria identità (Cass., n. 8365/2025). Nel qual caso, la conservazione di questa identità va *«accertata in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione prevista in piano (tra cui, ad esempio, il tipo d'impresa, l'identità dell'attività produttiva, l'utilizzo, almeno in parte, della medesima forza lavoro, il tendenziale mantenimento della stessa clientela, la sottrazione alla liquidazione e la destinazione, almeno in parte, dei beni materiali già in precedenza utilizzati per lo svolgimento dell'attività: Cass., n. 348/2015)»* (Cass., n. 8365/2025). Al contempo, deve ritenersi estraneo alla causa tipica del concordato in continuità il caso in cui, cessata l'attività di impresa, l'imprenditore si limiti ad attività accessorie, quali la mera gestione di partecipazioni minoritarie, non rientrando le gestioni accessorie e puramente finanziarie funzionali, in quanto tali, al mantenimento in vita dell'attività e dei valori aziendali (Cass., n. 21864/2023).

6. Si tratta di interpretazione, diversamente da come deduce parte ricorrente, conforme al diritto dell'Unione che – sia pure ai fini della inoperatività della deroga alla tutela dei lavoratori ex art. 5 Dir.



2003/21/CE – distingue il trasferimento aziendale nell’ambito di una procedura concorsuale di natura conservativa dalla cessione di azienda attuata nell’ambito di una procedura liquidatoria, la quale ultima, invece, mira a massimizzare gli interessi dei creditori. Tale principio è stato affermato nel caso del *pre-pack* (Corte di Giustizia UE, 28 aprile 2022, Heiploeg, C-237/20, Heiploeg, punto 44; Corte di Giustizia, 22 giugno 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging, punti 47-48) nonché, più in generale, nelle procedure di risanamento (Corte di Giustizia UE, 7 dicembre 1995, Spano, C-472/93, punto 28). In questi casi, non è necessario che il compendio aziendale trasferito coincida con quello in origine organizzato dall’imprenditore - tanto che può essere integrato dal cessionario - ma con il trasferimento deve salvaguardarsi il nesso funzionale di interdipendenza e funzionalità tra i diversi fattori produttivi ai fini della conservazione dell’identità aziendale trasferita (Corte di Giustizia UE, 12 febbraio 2009, Klarenberg, C-466/07, punto 47; Corte di Giustizia UE, 9 settembre 2015, da Silva, punto 33).

7. Nella specie, il giudice di appello ha accertato - conformemente al giudice di primo grado - che l’attività caratteristica fosse definitivamente cessata e che l’attività immobiliare indicata nell’oggetto sociale avesse funzione ancillare (connessa) a quella caratteristica. Sicché la mera prosecuzione di quest’ultima, senza la correlata prosecuzione dell’attività caratteristica, non avrebbe avuto rilievo ai fini della qualificazione della proposta concordataria come continuità indiretta, così facendo corretta applicazione degli enunciati principi.

8. Inammissibile è, infine, la censura relativa alla insussistenza dello stato di insolvenza, in quanto la censura si risolve in una revisione della scelta e della valutazione delle prove, attività riservate al giudice del merito. Le ulteriori censure indicate nella rubrica del motivo sono inammissibili per assenza di argomentazioni a sostegno.



9. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come meglio in dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/10/2026.

Il Presidente

Massimo Ferro

